



COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ARTICOLO 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta istituita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare dell'ente ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97.
2. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, di qualsiasi ordine e grado.
3. Il gettito finanziario riveniente dalla applicazione della imposta, confluisce nel Bilancio di previsione dell'Ente in un unico capitolo di entrata e corrispondenti capitoli di spesa corrente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente, approva il riparto delle imposte riscosse nelle seguenti categorie :
 - a. Interventi in materia di promozione e sviluppo del turismo
 - b. manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
 - c. arredo urbano
 - d. ambiente
 - e. potenziamento dei servizi pubblici locali
 - f. copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.**
4. L'utilizzo delle risorse di cui al punto 3 è effettuato dai preposti servizi di ragioneria con il criterio di cassa;

ARTICOLO 2

SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non è residente nel Comune di San Giovanni Rotondo;
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;

ARTICOLO 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno :
 - a. Minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b. Soggetti diversamente abili con accompagnatori (max 2 – genitori o altri)
 - c. Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;

- d. Forze dell'Ordine che prestano servizio presso il Comune di San Giovanni Rotondo;
- e. Persone che effettuano prestazioni e terapie sanitarie presso strutture sanitarie attive sul territorio;
- f. Iscritti anagrafe comune di San Giovanni Rotondo;
- g. Iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero).

ARTICOLO 4 MISURA DELL'IMPOSTA

1. La Giunta comunale stabilisce con cadenza annuale la misura dell'imposta con apposito atto deliberativo propedeutico alla approvazione dello schema di bilancio e contestualmente approva il rendiconto sull'utilizzo della imposta riferito alla annualità precedente.
2. L'imposta si applica fino ad un massimo di 3 giornate consecutive.

ARTICOLO 5 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva, ha l'obbligo di informare i propri ospiti della istituzione ed entità della imposta di soggiorno istituita dal Comune di San Giovanni Rotondo fornendo altresì notizia del sito informatico consultabile per eventuali dubbi applicativi;
2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza.
3. Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal servizio annona del Comune da trasmettere per via ordinaria con consegna a mano o posta o p.e.c.
4. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere ai soggetti passivi il pagamento della imposta nella misura dovuta dietro rilascio di quietanza;
5. Le somme riscosse sono versate entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese solare al Comune di San Giovanni Rotondo mediante circuito PagoPA o, in alternativa:
 - bonifico bancario sul c/c di tesoreria unica attivato presso la Banca di Credito Cooperativo con la seguente causale " Imposta di Soggiorno mese di ____ anno 20__ codice identificativo _____";
 - delega unificata modello F24, attraverso la compilazione della sezione "IMU e altri tributi locali" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*Importi a debito versati*", utilizzando il codice tributo "3936 – Contributo di soggiorno" ed indicando, negli appositi campi, il codice catastale del Comune (H926) e l'anno a cui si riferisce il versamento.
6. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a presentare, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto giudiziale della gestione relativo all'anno precedente, redatto sul modello denominato Modello 21 allegato al DPR n. 194/1996. Il documento, redatto in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, deve essere consegnato al Comune oppure trasmesso mediante raccomandata a/r o a mezzo Posta Elettronica Certificata debitamente sottoscritto con firma digitale.

7. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini della attività di accertamento, sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo, l'Amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

ART. 7

SANZIONI

1. Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 ,n. 472, n. 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 % dell'importo accertato e non versato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni di cui agli art. 9 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs.18 agosto 2000 n 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art.6 del presente regolamento ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs.18 agosto 2000 n 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. L'Ufficio Commercio:
 - verifica la regolare iscrizione di ciascuna attività ricettiva nella banca dati disponibile sull'APP TOURIST TAX , nonché verifica la rispondenza dei dati di pernottamento comunicata dalle attività con i versamenti eseguiti a titolo di imposta di soggiorno;
 - trasmette le comunicazioni di inizio/cessata attività e tutte le variazioni che intervengono in corso d'anno al Concessionario del Comune preposto, per contratto, alle attività di accertamento e riscossione dell'imposta di soggiorno sul conto corrente dedicato intestato al Comune di San Giovanni Rotondo.
 - verifica che le attività ricettive in attività siano in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento;

6. Il Servizio Tributi dell'ente, provvede alla:
- Verifica mensile sul c/c dedicato dei versamenti eseguiti da ciascun operatore commerciale;
 - Trasmissione mensile all'ufficio Ragioneria dell'elenco incassi per singolo operatore;
 - Verifica dei prospetti mensili di rilevazione versamenti per ciascun operatore-agente contabile redatti dal Concessionario del Comune preposto, per contratto, alle attività di accertamento e riscossione dell'imposta di soggiorno ;
 - Trasmissione alla Corte dei Conti delle risultanze relative alle attività di resa del conto da parte delle strutture ricettive.

Articolo 8
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, di competenza del Concessionario del Comune preposto, per contratto, alle attività di accertamento e riscossione anche coattiva dell'imposta di soggiorno .

Articolo 9
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di versamento ovvero da quello di accertamento d'ufficio della maggiore somma versata o non dovuta all'Ente.
2. Nel caso di maggior versamento rispetto a quanto dovuto, il gestore può chiederne il recupero mediante compensazione da effettuarsi sulla successiva annualità solare.
3. Non si procede al recupero o rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 per ciascuna liquidazione.

Articolo 10
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs.31 dicembre 1992 n. 546

Articolo 11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le integrazioni apportate all'articolo 1 del regolamento comunale n 62 del 30/05/2023 di modifica ed integrazione al regolamento comunale che ha istituito, nel sistema tributario dell'Ente, l'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 in data 22/12/2017, hanno effetto a decorrere dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi di legge .
2. Il Comune di San Giovanni Rotondo individua preliminarmente e tramite i propri uffici e servizi anonari, le strutture ricettive assoggettate all'obbligo di applicazione della imposta

di soggiorno e ne pubblica l'elenco sul sito internet www.comune.sangiovannirotondo.fg.it. attribuendo il relativo codice identificativo. Tutti gli operatori commerciali esclusi dall'elenco o erroneamente inseriti, devono presentare apposita istanza di integrazione e/o rettifica entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni tributarie.